Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 5 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

Supplemento n. 2.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616.
Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.

Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera può esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformità degli accordi medesimi.

La documentazione di cui al comma precedente è considerata sufficiente, salvo che l'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorità marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.

Art. 2.
Organi competenti

All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorità consolari.

Art. 3.
Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

a) *per viaggio internazionale* il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;

b) *per nave da passeggeri* qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

c) *per nave da carico* qualsiasi nave che non sia da passeggeri;

d) *per nave cisterna* qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;

e) *per passeggero* qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di età inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorità marittima o consolare nonchè le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;

f) *per ente tecnico* l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art. 4.
Documenti relativi alla sicurezza della navigazione

I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

a) *certificato di sicurezza*: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;

b) *certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento*: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali,

c) *certificato di sicurezza radiotelegrafica*: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate in viaggi internazionali.

d) *certificato di sicurezza radiotelefonica*: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali,

e) *certificato di esenzione*: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o più norme della presente legge,

f) *certificato di idoneità*: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonchè per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorità marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti:

g) *certificato di bordo libero*: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

Art. 5.
Certificato di navigabilità

Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge.

Il certificato di navigabilità è valido per quattro anni e può alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso è rilasciato dall'autorità marittima in base agli accertamenti esperiti dall'ente tecnico.

Nel caso previsto dall'articolo 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilità è rilasciato dall'autorità consolare, in base agli accertamenti effet-

tuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità

I certificati di sicurezza e d'idoneità sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del console, in conformità degli accordi medesimi.

Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare, allorchè deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validità del verbale non potrà comunque superare i tre mesi.

La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 4 non può essere superiore ad un anno.

La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera *b*) e del certificato di idoneità di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni.

Art. 7.

Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità

I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneità

La validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese.

Se la validità di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneità scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.

La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non può ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.

Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o d'idoneità si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare può prorogare la validità dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave resterà impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorità consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 6.

I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorità consolare deve interessare l'autorità locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.

Art. 9.

Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneità.

Quando per gravi avarie subìte dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneità, questi perdono la loro validità e devono essere ritirati dall'autorità marittima o consolare.

Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.

Art. 10.

Trasferimento della nave per lavori.

La capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, può autorizzare il trasferimento, dalla località del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto può altresì autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla località in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione, di trasformazione o di demolizione.

Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dall'autorità consolare.

Art. 11.

Dichiarazione di « Tipo approvato ».

Nel caso in cui, per determinati apparecchi, dispositivi o materiali, sia richiesta una dichiarazione di « tipo approvato » il Ministero della marina mercantile provvede al rilascio della medesima previi opportuni accertamenti tecnici.

Per la dichiarazione di « tipo approvato » degli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi deve essere richiesto anche il parere della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di « tipo approvato », all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico. Gli oggetti ed i materiali di « tipo approvato » devono essere contrassegnati, sotto la responsabilità del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione « tipo approvato ».

Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione « tipo approvato » non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il

disposto dell'articolo 34, è tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al « tipo approvato ».

I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.

Il Ministero della marina mercantile può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di « tipo approvato » dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.

Il Ministero della marina mercantile può altresì autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di « tipo approvato » dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorchè sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione.

L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, è data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.
Equivalenze.

Quando è prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure è stabilita una particolare sistemazione, può essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.

Il riconoscimento di equivalenza è dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti, dispositivi e apparecchi radioelettrici.

Art. 13.
Esenzioni.

Il Ministero della marina mercantile può esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.

Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.

Capo II
BORDO LIBERO

Art. 14.
Obbligatorietà.

L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle stagioni ed alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare, è obbligatoria:

a) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;

b) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;

c) per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.

Art. 15.
Casi di forza maggiore.

La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta all'osservanza delle presenti norme, non dovrà sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.

Art. 16.
Accertamenti e certificati.

Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano oggetto di regolamento speciale.

Il certificato di bordo libero non può avere una durata superiore a cinque anni.

Il certificato perde la sua validità anche prima del termine in esso determinato quando vengono apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti installazioni e dispositivi:

a) protezione delle aperture;

b) parapetti;

c) aperture per scarico d'acqua nei parapetti continui;

d) mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi.

Parimenti, la validità del certificato cessa qualora non siano state effettuate, nei termini prescritti, le visite periodiche, previste dai regolamenti speciali.

Ai sensi dell'articolo 179 del Codice della navigazione, non possono essere rilasciate le spedizioni alle navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validità, ovvero che siano cariche oltre la linea di massimo carico.

Art. 17.
Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero.

Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate.

La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero.

Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche.

Indipendentemente dai controlli periodici l'autorità marittima può disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.

Art. 18.
Navi straniere.

Per le navi straniere, alle quali il bordo libero è stato assegnato da un Governo col quale vigono accordi al riguardo, l'autorità marittima può disporre accertamenti tendenti a stabilire:

a) che la nave non sia caricata oltre i limiti consentiti dalle marche di bordo libero;

b) che la posizione delle marche di bordo libero corrisponda ai dati contenuti nel certificato;

c) che la nave non abbia subìto alcuna modificazione dei dati riportati nel certificato tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza per le persone imbarcate.

Per le navi straniere che non hanno assegnazione di bordo libero o che hanno l'assegnazione da un Governo con il quale non esistono particolari accordi al riguardo, l'autorizzazione a partire è subordinata al rilascio del certificato di bordo libero in base alle presenti norme.

Parimenti, l'autorizzazione a partire deve essere negata finchè non siano stati eliminati gli eventuali inconvenienti riscontrati in sede di accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.

Della mancata autorizzazione deve essere informato il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Art. 19.
Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.

Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave stessa.

Capo III
COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 20.
Istituzione del Comitato.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato esprime il parere su ogni questione relativa alla sicurezza della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione delle merci pericolose.

Art. 21.
Composizione del Comitato.

Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione è presieduto dal direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile e composto dai seguenti membri:

1) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

2) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti del Ministero della marina mercantile;

3) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale della pesca e demanio marittimo del Ministero della marina mercantile;

4) il capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

5) un ufficiale di porto di grado non inferiore a colonnello dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

6) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

7) un rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

8) un rappresentante del Ministero della sanità;

9) un rappresentante del Ministero difesa-Marina;

10) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi;

11) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza;

12) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

13) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

14) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

15) il direttore generale del Registro italiano navale;

16) e 17) quattro rappresentanti dell'armamento di cui due dell'armamento di linea e due dell'armamento libero (passeggeri e da carico);

18) tre rappresentanti della gente di mare;

19) un rappresentante dei lavoratori dei porti;

20) un rappresentante dell'armamento peschereccio;

21) un rappresentante dei lavoratori della pesca.

Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione si può riunire in due sezioni separate, la prima per esprimere parere sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; e la seconda per esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose.

In questi casi, la sezione prima è composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 20) e 21); la seconda sezione è composta dai membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19).

Il presidente può invitare alla riunione, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato e persone particolarmente esperte e interessate ai problemi iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 22.
Nomina dei membri e segreteria del Comitato

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione, per i membri di cui ai numeri da 7) a 14), delle rispet-

tive Amministrazioni e per quelli di cui ai numeri da 16) a 21), su designazione delle rispettive associazioni o organizzazioni sindacali a base nazionale.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire alle vacanze formatesi nelle varie categorie rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono affidate ad un funzionario o ad un ufficiale di porto destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile.

Art 23.

Indennità spettanti ai membri del Comitato

Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza con le modalità e nei limiti previsti, per i componenti delle Commissioni ed organi collegiali istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art 24.

Spese di funzionamento del Comitato

All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 20 si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
COMMISSIONI DI VISITA

Art 25.

Istituzione e composizione delle Commissioni

Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, è costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

La Commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

Ove lo ritenga opportuno, il presidente può chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

Ai componenti della Commissione appartenenti alla Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art. 26.

Ispezioni agli apparecchi radioelettrici

Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 27

Accertamenti già eseguiti dagli Istituti di classificazione

Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validità rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonchè le navi munite di certificato di navigabilità, sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.

Art. 28.

Attribuzioni della Commissione di visita.

La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate.

Al rilascio dei certificati provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione.

La Commissione di visita accerta, altresì, l'idoneità al trasporto dei passeggeri.

Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 35.

Capo V
NORME PENALI

Art 29.

Caricazione oltre la marca di bordo libero

L'articolo 1217 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice ».

Art. 30.

Marche di bordo libero abusive

Dopo l'articolo 1131 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

« *Art.* 1131-*bis*. — La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale ».

Art. 31.

Omissione di esercitazione

Dopo l'articolo 1218 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

« *Art.* 1218-*bis.* — Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi ».

Art. 32.

Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi

Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'articolo 9 all'autorità marittima o all'estero all'autorità consolare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.

Art. 33.

Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione

L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorità marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.

Art. 34.

Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato

Colui che fornisce o installa a bordo di navi mercantili, apparecchi, dispositivi, o materiali per i quali è richiesto il riconoscimento di tipo approvato e che non corrispondono alle caratteristiche del « tipo approvato » è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Emanazione dei regolamenti di esecuzione

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:

a) i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;

b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonchè le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;

c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;

d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.

Art. 36.

Entrata in vigore

Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.

Art. 37.

Abrogazione di norme contrarie o incompatibili

Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TAVIANI — PICCIONI — BOSCO — TREMELLONI — ANDREOTTI — MATTARELLA — CORBELLINI — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 617.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Genova-Sampierdarena.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Genova-Sampierdarena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 618.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. A. Muratori » di Vignola (Modena).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. A. Muratori » di Vignola (Modena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 619.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare dal comune di Ferrara un immobile.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare, dal comune di Ferrara, un immobile denominato « Tassoni Vayra » al prezzo di L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 620.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare locali terranei in Roma.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare n. 7 locali terranei ad uso negozio, siti in Roma, via Alò Giovannoli nn. 20. 22. 24, 28, 30. 32 e 34 per un prezzo complessivo non superiore alle L. 15.900.000 (quindicimilioninovecentomila).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 621.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad acquistare una porzione di immobile.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, viene autorizzata ad acquistare dai signori Paoli Mario e Iole fu Cornelio, proprietari, e dalla signora Fiaschi Corinna, vedova Paoli, usufruttuaria, una porzione di immobile costituita da due appartamenti per complessivi 11 vani ed accessori, siti in Prato, piazza San Domenico n. 5, da destinare all'ampliamento dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 622.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, sita nel comune di Grotte di Castro (Viterbo).

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, sita nel comune di Grotte di Castro (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 623.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in località « Borbiago » del comune di Mira (Venezia).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Alfredo Basso, di Mirano, un appezzamento di terreno di Ha. 4.49.93, sito in località « Borbiago » del comune di Mira (Venezia), per l'ampliamento dei vivai pioppicoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 624.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana Pro Clero », con sede in Savona.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana Pro Clero », con sede in Savona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia Case per i lavoratori;

Visto la nota n. 17718 del 14 dicembre 1961, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa l'ispettore generale dott. Raffaele Meoli quale membro supplente del Comitato di attuazione predetto, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del consigliere di Stato dott. Francesco Cuccia, dimissionario,

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Raffaele Meoli è chiamato a far parte, quale membro supplente, del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'Occupazione

operaia Case per i lavoratori in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione del consigliere di Stato dott. Francesco Cuccia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1962.

Nomina di membri del Comitato per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, riguardante la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto l'art. 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il dott. Giannario Antilio, ispettore generale del Ministero della marina mercantile, è nominato membro effettivo del Comitato ed il dott. Giuseppe Cimino, direttore di divisione dello stesso Ministero è nominato membro supplente.

Il dott. Ferdinando Taraglio, direttore di sezione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro supplente del Comitato in sostituzione del dott. Vittorio Cito.

Il dott. Raffaele Galano, ispettore generale del Ministero del tesoro, è nominato membro effettivo del Comitato in sostituzione dell'ispettore generale capo per gli affari economici dott. Pompilio Pasquale.

Il dott. Luigi Diaco, direttore di sezione del Ministero del tesoro, è nominato membro supplente del Comitato in sostituzione del dott. Raffaele Galano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.

Qualifica di strada con diritto di precedenza per sei strade provinciali ricadenti nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della Amministrazione provinciale di Udine in data 19 maggio 1960 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le provinciali:

1) Strada del Tagliamento, dall'innesto con la Strada statale n. 13 al bivio Taboga fino al confine con la provincia di Venezia verso Portogruaro;

2) Strada di Grado, innesto con la Strada statale n. 56 in località Paparotti presso Udine fino al confine con la provincia di Gorizia verso Grado;

3) Strada di Lignano, da Udine a Muzzana e da Crosera di Latisana a Lignano Bagni;

4) Strada della Val Degano, dal confine della provincia di Belluno presso Cima Sappada fino all'innesto con la Strada statale n. 52 a Villa Santina;

5) Strada di Spilimbergo, da Maniago fino all'innesto con la Strada statale n. 13 a Udine;

6) Strada di Cividale, tratto da Cividale del Friuli al confine con la provincia di Gorizia verso Cormons.

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile Sezione provinciale circolazione e traffico di Udine in data 25 maggio 1960;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Amministrazione provinciale di Udine;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sotto notate:

1) Strada del Tagliamento, dall'innesto con la Strada statale n. 13 al bivio Taboga fino al confine con la provincia di Venezia verso Portogruaro;

2) Strada di Grado, innesto con la Strada statale n. 56 in località Paparotti presso Udine fino al confine con la provincia di Gorizia verso Grado;

3) Strada di Lignano, da Udine a Muzzana e da Crosera di Latisana a Lignano Bagni;

4) Strada della Val Degano, dal Confine con la provincia di Belluno presso Cima Sappada fino allo innesto con la Strada statale n. 52 a Villa Santina;

5) Strada di Spilimbergo, da Maniagò fino all'innesto con la Strada statale n. 13 a Udine;

6) Strada di Cividale, tratto da Cividale del Friuli fino al confine con la provincia di Gorizia verso Cormons.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) Sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « Dare precedenza » o, per particolari incroci in base a specifiche valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) Sulla strada a precedenza, i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di prece-

denza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a distanza opportuna, dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.

Qualifica di strada con diritto di precedenza per ventidue strade provinciali ricadenti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la deliberazione della Amministrazione provinciale di Torino in data 31 maggio 1961 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade provinciali:

1) Torino-Lanzo-Germagnano;
2) Torino-Orbassano-Piossasco;
3) Torino-Moncalieri;
4) Germagnano-Ceres;
5) Torino-(Lucento) Venaria-Fiano-Cafasse-Lanzo
6) Moncalieri-Villastellone;
7) Torino-Cuorgnè per Rivarolo;
8) Pinerolo-Susa;
9) Rivarolo-Ivrea per Castellamonte;
10) Orbassano-Bruino;
11) Avigliana-Almese;
12) Torino-Casale;
13) Torino-Venaria;
14) Torino-Savona per Mondovì;
15) Pinerolo-Cuneo;
16) Collegno-Pianezza-Alpignano-Rivoli;
17) Nichelino-None;
18) Pinerolo-Torre Pellice;
19) Carmagnola-Chieri-Gassino;
20) Torino-Cuorgnè per Caselle;
21) Chieri-Castelnuovo Don Bosco;
22) Chivasso-Asti;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Torino Sezione provinciale circolazione e traffico in data 31 agosto 1961;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le su elencate ventidue strade provinciali.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Torino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) Sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o per particolari incroci, in base a specifiche valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) Sulle strade a precedenza, i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto presso ogni incrocio e, lungo la strada a precedenza fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1962.

Nomina del presidente della nuova Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1953, con il quale l'ing. Giulio Cesare Tosadori venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della predetta Giunta;

Considerato che l'ing. Tosadori ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dall'ing. Giulio Cesare Tosadori dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Carlo Delaini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.
Approvazione della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali, per la campagna 1962.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961 che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1961;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1962:

1) macchinista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	L.	1.500
2) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	»	1.500
3) fuochista addetto alla alimentazione fuoco nelle locomobili	»	1.300
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	»	1.300
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	1.250
6) imboccatore	»	1.200
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	L.	1.250
8) ausiliari uomini	»	1.000
9) ausiliari donne	»	1.000
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	»	850

I suddetti salari s'intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a detta retribuzione convenzionale e la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'ispezione straordinaria effettuata sull'attività ed il funzionamento della Società cooperativa « E.I.C.A. Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano, da cui risulta — fra l'altro — che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti:

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano, costituita per rogito Ravasio in data 27 settembre 1927, n. 1848 di repertorio, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ing. Carlo Migliaccio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa predetta con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società auto-guidovie italiane addetto al servizio automobilistico urbano di Piacenza.

Con decreto 25 giugno 1962 del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio automobilistico urbano di Piacenza.

(3800)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1962.

(3785)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 495) sito in Roma località Mezzocamino o Risaro o Vitinia.

Con decreto interministeriale n. 205 del 6 marzo 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno di mq. 495 sito in Roma, località Mezzocamino o Risaro o Vitinia.

(3807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tesero (Trento)

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 139, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Tesero (Trento), al foglio 18, particella fondiaria 6393/1, di mq. 963, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 maggio 1956, in scala 1:2880, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 4 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	573,41	574,30	573,75	574,30	572,78	573,27	574,42	573,25	573,30	573,70
Fr. Sv.	143,77	143,81	143,80	143,81	143,80	143,79	143,825	143,80	143,79	143,81
Kr. D.	90,07	90,06	90,05	90,005	90,05	90,05	90 —	90,05	90,05	90,05
Kr. N.	86,98	86,95	86,95	86,95	86,95	86,96	86,94	87 —	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,68	120,66	120,66	120,67	120,65	120,66	120,66	120,70	120,66	120,65
Fol.	172,76	172,73	172,76	172,73	172,72	172,72	172,735	172,70	172,72	172,70
Fr. B.	12,48	12,473	12,47875	12,47375	12,46	12,47	12,475	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,67	126,67	126,66	126,65	126,65	126,6525	126,70	126,65	126,65
Lst.	1742,61	1742,40	1742,35	1742,45	1742,25	1742,45	1742,375	1742,40	1742,30	1742,30
Dm. occ.	155,50	155,57	155,56	155,575	155,50	155,49	155,585	155,45	155,48	155,50
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,06	24,05375	24,045	24,05	24,05475	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,76	21,74	21,75	21,735	21,75	21,73	21,7325	21,74	21,73	21,75

Media dei titoli del 4 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	102,60
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	574,36
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	90,002
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,665
1 Fiorino olandese	172,732
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1742,412
1 Marco germanico	155,58
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,734

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a un posto di primo ricercatore (coefficiente di stipendio 580) del ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare al Centro nazionale di chimica delle macromolecole Sezione I (Milano).

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano una anzianità complessiva di almeno 12 anni di servizio prestato presso i Centri di studio afferenti al Comitato nazionale per la chimica;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano una anzianità di servizio effettivo di almeno quindici anni nell'insegnamento della chimica o della chimica industriale;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in una delle seguenti materie: chimica generale, chimica organica, chimica organica industriale, chimica fisica, chimica macromolecolare, chimica analitica.

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

Tuttavia è in facoltà della Commissione giudicatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non debbono aver superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i titoli che il candidato ritenga di produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il nome e il cognome;

la data e il luogo di nascita;

la residenza;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso il Centro nazionale di chimica delle macromolecole Sezione I (Milano) alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il presidente: POLVANI

(3762)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1961;

Ritenuto che il prof. D'Eufemia Giuseppe, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Napoli, membro supplente della Commissione, ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi sostituirlo;

Visti gli articoli 10 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 495;

Decreta:

Il prof. Mirabelli Giuseppe, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Roma, è nominato membro supplente della Commissione medesima in sostituzione del prof. D'Eufemia Giuseppe.

Roma, addì 5 giugno 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1962
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 320. — Bovio

(3767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN » ROMA

Bando di concorso per la copertura di quattordici posti di « Assistente » del ruolo sanitario dell'Istituto

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dell'Istituto in data 22 settembre 1961;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 1961;

Dispone:

E' indetto un concorso per il conferimento di quattordici posti di « Assistente » del ruolo organico dell'Istituto, previsti dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare entro le ore 14 alla segreteria della presidenza del Consiglio di amministrazione nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 100 firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) domicilio e indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo e incaricati o volontari dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;

b) diploma di specializzazione, o di libera docenza in odontoiatria, originale o copia notarile;

c) certificato rilasciato dall'Università dei voti riportati nella laurea e nei singoli esami;

d) ricevuta di un versamento di L. 5.000 sul c/c postale 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare oltre al proprio *curriculum vitae* tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali, e di carriera con i relativi elenchi, che crede far valere ai fini del concorso (Il tutto in 5 copie di cui solo la prima in originale).

Per partecipare al concorso occorre:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattenti sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto);

b) essere specializzati nella materia che costituisce attività specifica del relativo reparto per le specialità ufficialmente riconosciute.

Gli esami di concorso comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia stomatologica proposti dalle Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un malato, con eventuali ricerche ausiliarie e discussione orale del caso.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la stomatologia, e materie affini. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione, nè parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro trenta giorni, pena la decadenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale e regolarmente legalizzati per i non nati a Roma

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare;

i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento di L. 650.400 annue lorde oltre alle eventuali indennità spettanti per legge e per carichi di famiglia e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi 6, verrà nominato in organico ed il rapporto di impiego avrà la durata di anni 4 previsto dall'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Il presidente: prof. Vittorio Puntoni

Il direttore: prof. Andrea Benagiano

(3817)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 5 maggio 1962).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, n. 197 (centonovantasette) posti di applicato (coeff. 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giu-

stizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti di sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero, siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile saranno destinati in servizio negli Uffici del lavoro e della massima occupazione che hanno sede nei capoluoghi di Provincia ed in relazione alle attuali esigenze di servizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, essi saranno assegnati agli uffici dell'Italia settentrionale (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna) o della Sardegna, nonchè agli uffici aventi sede nei seguenti capoluoghi di Provincia o di Regione: Pisa, Siena, Pistoia, Bari, Potenza, Matera, Agrigento, Messina, Reggio Calabria, L'Aquila, Chieti e Teramo.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 5 maggio 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

(3815)

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dei trasporti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 5 maggio 1962).

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, n. 16 (sedici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 5 maggio 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

(3816)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.